

TRIBUNALE ROMA

6 APRILE 1988

PRESIDENTE: AMATUCCI
 ESTENSORE: CICCOLO
 PARTI: COSCI
 (Avv. Naticchioni)
 MESSAGGERO
 (Avv. Mariconda)

**Stampa • Attività informativa •
 Esercizio del diritto di cronaca •
 Pubblicazione notizia di un
 arresto • Liceità • Limiti.**

L'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati deve essere conciliato con il principio costituzionale di non colpevolezza. Pertanto ogni notizia idonea ad indurre l'opinione pubblica ad attribuire, prima della condanna, un reato ad una persona deve, per essere lecitamente pubblicata, rispondere ai requisiti oltre all'utilità sociale dell'informazione, della veridicità e della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non esorbitante rispetto allo scopo informativo da conseguire ed improntata a serena obiettività.

**Stampa • Attività informativa •
 Diritto di cronaca • Esercizio
 putativo • Efficacia scriminante •
 Condizioni.**

La esimente costituita dall'esercizio del diritto di cronaca ricorre non soltanto qualora la notizia diffusa sia oggettivamente vera, ma anche quando essa sia stata ritenuta tale in buona fede, per avere il giornalista controllato la fonte di provenienza ed essersi assicurato della serietà della medesima. Pertanto il cronista, onde adempiere col dovuto senso di responsabilità al suo compito informativo e potere quindi invocare la causa di esclusione della punibilità, deve non soltanto evitare l'accreditamento di voci

fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità, ma anche accertare sempre l'attendibilità della notizia, esaminando e verificando i fatti oggetto della narrazione in modo da vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine ad essa, accertamento che non può mai omettere, neppure per il convincimento proprio o della pubblica opinione della verità di quanto esposto o per l'esigenza di speditezza del servizio d'informazione.

**Responsabilità civile • Articolo
 di stampa • Responsabilità del
 proprietario e dell'editore • Ex
 art. 2049 cod. civ. e art. 11 legge
 47/1948 • Necessità di azione nei
 confronti del giornalista •
 Esclusione.**

In caso di pubblicazione di articoli lesivi della reputazione e dell'onore la responsabilità per il fatto del giornalista e del direttore responsabile si estende, ex art. 2049 cod. civ. e 11 legge 47/1948 al proprietario e all'editore senza necessità che il danneggiato debba proporre la propria domanda nei confronti dei primi.

* La sentenza, che si inserisce in una ormai ampia giurisprudenza conforme alle massime in epigrafe e che viene richiamata dalla stessa decisione, va segnalata per la singolare prospettazione dell'attore il quale ha indicato come beni lesi dalle notizie diffamatorie la salute fisica e quella psichica. La tesi non è stata accolta dal Tribunale per difetto di prova, ma la domanda è stata interpretata estensivamente riconducendola al tradizionale illecito lesivo della reputazione.

Sui limiti della cronaca giudiziaria v. Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 239 ove ulteriori richiami.

Sulle fonti di informazione e l'esercizio putativo del diritto di cronaca v. oltre alla citata nel testo Cass. 30 giugno 1984, Ansaloni, più di recente Cass. 2 aprile 1987, Letta e Cass. 13 maggio 1987, Argentiero, in questa *Rivista*, 1988, 159 s. (m.).

Sulla responsabilità dell'editore, con preciso riferimento al rischio imprenditoriale da questi assunto, v. Trib. Milano 8 giugno 1987, in questa *Rivista*, 1987, 996 (in part. a p. 999).

Responsabilità civile • Lesione dell'onore e della reputazione • Danno • Giustificazione • Criteri.

Il danno morale per la lesione dell'onore e della reputazione, sfuggendo per il suo stesso contenuto ad una precisa valutazione va determinato con criteri equitativi pur ancorati a parametri razionali, individuabili nella gravità e nell'estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità dell'offeso sia alla qualità del veicolo d'informazione (nel caso di specie sono stati liquidati 20 milioni).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. » L'attore Enzo Cosci adiva questo Tribunale deducendo che, a seguito del suo arresto avvenuto il 19 giugno 1984 per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio, sull'edizione del 22 giugno 1984 dei quotidiani « Il Tempo », il « Corriere della Sera » e « Il Messaggero » erano stati pubblicati articoli nei quali la notizia criminosa veniva riportata in maniera completamente difforme dalla realtà, facendolo apparire quale capo banda di una associazione criminale a livello internazionale, mentre in realtà egli era stato completamente scagionato da ogni addebito con sentenza istruttoria del 25 marzo 1985. A suo dire, la diffusione distorta dei fatti gli aveva procurato una sofferenza morale tale da esser stata anche causa dell'insorgenza di gravi malattie che avevano ridotto notevolmente la sua capacità lavorativa, oltre a cagionargli ingenti danni alla vita di relazione ed alle attività professionali. L'attore conveniva, pertanto, in giudizio la Società editoriale romana — SER — quale editrice del quotidiano « Il Tempo », la società « Il Messaggero », quale editrice dell'omonimo quotidiano, la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., quale editrice del « Corriere della Sera », chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed alla falsificazione dell'estratto della summenzionata sentenza istruttoria e penale.

Si costituivano in causa le ultime due società, mentre rimaneva senza esito la

citazione della SER, essendo altra l'impresa editrice del quotidiano « Il Tempo ».

La RCS Editoriale Quotidiani contestava le pretese attrici, sostenendo che la notizia pubblicata si fondava su quanto appreso da fonte seria ed attendibile e orientava indubbiamente nell'ambito del diritto di cronaca; in subordine rilevava che non era stata dimostrata l'esistenza di alcun danno subito dal Cosci e che era inammissibile ed ingiustificata la richiesta di pubblicazione della sentenza istruttoria.

La società editrice « Il Messaggero », a sua volta, sosteneva che la notizia, come riportata dal proprio articolista, rifletteva il reale svolgimento dei fatti e l'esposizione era stata contenuta nei limiti della più serena obiettività, traendone fonte da una conferenza stampa tenuta dal dott. Giorgio Manari, capo della polizia giudiziaria del I distretto, a da un comunicato dell'agenzia giornalistica ANSA; al riguardo chiedeva di essere autorizzata a chiamare nella causa la predetta agenzia, ai sensi dell'art. 106 cod. pen. civ., per essere da questa garantita da ogni pretesa dell'attore. Il giudice istruttore autorizzava le dette chiamate, cui si associavano anche la RCS, nonché la rinnovazione della citazione nei confronti dell'impresa editrice del quotidiano « Il Tempo ». Costituentosi in giudizio, la S.p.A. Nuova Sertico eccepiva, innanzitutto, la nullità della citazione perché priva della procura alle liti, in secondo luogo deduceva l'inammissibilità della domanda sia perché non ritenuta possibile statuire sulla sua eventuale responsabilità civile per un presunto falso accertabile solo nei confronti dell'autore dell'ipotetico reato, sia per la genericità dell'oggetto, non essendo stato indicato il *quantum* richiesto, infine, contestava la fondatezza della pretesa attrice giacché i fatti esposti erano reali e la loro notizia proveniva da fonti meritevoli di fede. Infine l'ANSA affermava, pregiudizialmente, che essa rispondeva di ciò che pubblicava solo nei confronti dei diretti interessati e non di quanti pubblicano articoli o notizie prendendo spunto dal bollettino da essa redatto; nel merito, rilevava che, comunque, i fatti esposti nel suo dispaccio trovavano esatto riscontro nella sua realtà e, quindi, non le si poteva impu-

tare un eventuale superamento del diritto di cronaca. Dopo la formulazione di alcune richieste istruttorie, il giudice, ordinata l'opportunità di investire immediatamente il collegio delle questione prospettate, invitava le parti a formulare le proprie conclusioni, anche di merito, nelle quali, formulate nei termini di cui in epigrafe, la causa era trattenuta in decisione all'udienza dell'8 febbraio 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Occorre, anzitutto, esaminare l'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla Nuova Sertico. In proposito va rilevato che l'attore aveva originariamente citato la società SER, ma l'atto non era stato notificato, perché editrice del quotidiano « Il Tempo » era divenuta, nelle more, la Nuova Sertico; la citazione veniva rinnovata nei confronti di quest'ultima, ma il relativo atto era sfornito dalla procura *ad litem*, essendovi soltanto menzione di quella rilasciata a margine del precedente atto. Orbene, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 16 maggio 1981, n. 1435; Cass. 10 marzo 1983, n. 1797), atteso lo stretto collegamento funzionale esistente fra l'atto di *vocatio in ius* e la procura speciale apposta in calce o a margine, il difensore che intenda rinnovare la citazione originaria nulla (nel caso di specie, addirittura inesistente), deve munirsi tempestivamente di altro mandato, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo di quello in precedenza conferito. E siccome, quantunque l'art. 164 cod. proc. civ. non contempra espressamente tra le cause di nullità il difetto di procura, tuttavia, per la norma generale di cui all'art. 156, comma 2, secondo cui è nullo l'atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, tale mancanza rende l'attività processuale *tamquam non esset* (cfr. Cass. 12 giugno 1981, n. 3830; Cass. 11 febbraio 1967, n. 121), deve ritenersi inficiata da nullità la instaurazione del contraddittorio nei confronti della società suindicata, verso la quale, pertanto, non può essere, in questa sede, adottata alcuna statuizione di merito.

Sempre preliminarmente, deve escludersi la carenza di legittimitazione passiva lamentata dalla società editrice « Il

Messaggero », in quanto la responsabilità per il fatto del redattore e del direttore responsabile, in caso di pubblicazione di articoli lesivi dell'altrui reputazione ed onore, si estende al proprietario ed all'editore del quotidiano, in forza dei principi generali contenuti nella norma di cui agli artt. 2049 cod. civ. e 11 legge 1948, n. 47: in tal caso il danneggiato può proporre la propria domanda risarcitoria solo nei confronti di questi ultimi, senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori dell'illecito (arg. ex art. 2055 cod. civ., Cass. 28 aprile 1972, n. 1343; Cass. 15 gennaio 1979, n. 300, ecc.). Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, non è confutabile che il cronista abbia il più ampio diritto di pubblicare la notizia di un arresto effettivamente eseguito dalla polizia e che sulla liceità di tale pubblicazione nessuna incidenza possa avere il fatto che successivamente la *notitia criminis* si sia rivelata infondata e che l'arrestato, conseguentemente, sia stato catturato e prosciolto da ogni addebito (cfr. Cass., Sez. I, 7 marzo 1975, n. 841; Cass., Sez. V pen., 18 dicembre 1980, in *Mass. cass. pen.*, 1982, 1161; Cass., Sez. V pen., 11 febbraio, 1981, *ivi*, 1983, 609). L'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale, quale è la perpetrazione di reati come quelli contestati all'attore, è, infatti, preminente — sempre secondo l'autorevole insegnamento della Corte Suprema — rispetto al principio — pure solennemente sancito dalla nostra Costituzione (art. 27) ed in cui si ravvisa una conquista essenziale della libertà individuale e del vivere civile — che ognuno debba essere considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia provata in giudizio. Dall'entità del diritto che viene, in tal caso, consentito alla c.d. cronaca giudiziaria di sacrificare in omaggio alla libertà di informazione, derivano chiari ed inequivocabili — leggesi ancora nelle citate pronunce giurisprudenziali — i limiti entro cui essa deve esercitarsi perché non sia totalmente vanificato il principio della presunzione di innocenza e l'imputato non divenga il bersaglio indifeso di qualsiasi falsità commessa ai suoi danni, anche solo per leggerezza. Pertanto, ogni notizia idonea ad indurre l'opinione pubblica ad attribuire

— prima della condanna — un reato ad una persona deve, per essere lecitamente pubblicata, rispondere ai requisiti, oltre che dell'utilità sociale dell'informazione, delle veridicità e della forma « civile » dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non esorbitante rispetto allo scopo informativo da conseguire ed improntata a serena obiettività (cfr. Cass., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, 143). Giova, e questo punto, ricordare che la esimente costituita dall'esercizio del diritto di cronaca ricorre non soltanto qualora la notizia diffusa sia oggettivamente vera, ma anche quando essa sia stata ritenuta tale in buona fede, per avere il giornalista controllato la fonte di provenienza ed essersi assicurato della serietà della medesima (cfr. Cass., Sez. III civ., 1984, n. 1138; Cass., Sez. pen. un., 26 marzo 1983, Narducci; Cass., sez. pen. un., 23 ottobre 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 168). Pertanto il cronista, onde adempiere col dovuto senso di responsabilità al suo compito informativo, e poter, quindi invocare la causa di esclusione della punibilità, deve non soltanto evitare l'accreditamento di voci fantasiose ed ogni apprezzamento non necessario, idoneo a determinare un travisamento della verità, ma anche accertare sempre l'attendibilità della notizia, esaminando e verificando i fatti oggetto della narrazione in modo da vincere ogni dubbio ed incertezze prospettabili in ordine ad esse, accertamento che non può mai ammettere, neppure per il convincimento proprio e della pubblica opinione della verità di quanto esposto o per l'esigenza di speditezza del servizio d'informazione (cfr. Cass., sent. n. 1446 del 1966). Ciò premesso, onde valutare se i responsabili della pubblicazione degli articoli in oggetto si siano o meno attenuti alla doverosa osservanza di tali precetti (che trovano riscontro nell'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69, secondo il quale è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti e l'osservanza dei doveri imposti dalla realtà e dalla buona fede) è opportuno riassumere la vicenda che ha condotto all'incriminazione dell'odierno attore.

Con rapporto del 17 giugno 1984, il I Distretto di polizia denunciava all'auto-

rità giudiziaria, in stato di arresto, Michele Cipriani, Filomena Di Serio e Massimo Mancini siccome responsabili, in concorso fra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti tipo « cocaina », al fine di farne commercio. Nel rapporto dicevasi, fra l'altro, che il Cipriani ed il Mancini erano stati trovati in possesso di cocaina per grammi 849,500, oltre a danaro e titoli per circa 6 milioni; che a seguito di perquisizione domiciliare venivano sequestrati altri grammi di cocaina, sostanza da taglio per grammi 128,500, un bilancino di precisione con i relativi pesi, un frullatore con evidenti tracce di polvere bianca, numerose buste di cellophane abitualmente usate dagli spacciatori per confezionare la droga da porre in vendita, alcuni fogli di carta sui quali erano trascritte cifre probabilmente relative alla compravendita della droga, nonché l'ulteriore somma di L. 900.000; che il Cipriani aveva spontaneamente dichiarato che un sudamericano aveva fornito loro già altre volte grosse partite di cocaina e che con detto trafficante potevano entrare in contatto tramite un professionista romano, a nome Enzo, con studio di consulenza commerciale in via Bruno Buozzi 105.

Con successivo rapporto del 20 giugno 1984, gli stessi organi di polizia denunciavano, in stato di arresto, Enzo Cosci, ed, in stato di irreperibilità, Enzo Bustoffa, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione illecita di grammi 15 di cocaina al fine di spaccio, nonché di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con Michele Cipriani, Filomena Di Serio e Massimo Mancini. Dal rapporto risultava che una perquisizione in casa del Cosci aveva dato esito negativo nonché quella eseguita presso lo studio commerciale « SO.GE.CO. » s.r.l., sito in via Bruno Buozzi n. 105, aveva consentito di rinvenire quindici grammi di cocaina, un passino solitamente usato per miscelare le sostanze, e una fiala narcotest; che il Cosci era l'amministratore unico della suddetta società, il conduttore dell'appartamento di viale B. Buozzi e che il 7 giugno u.s. aveva sottoscritto il contratto per l'installazione dell'utenza telefonica. In pendenza, il 19 giugno 1984, gli inquirenti avevano inviato alla Procura della Repubblica una relazione

nella quale si precisava che l'« Enzo » prima ideato si identificava con Enzo Bustoffa, personaggio già noto alla polizia per i legami con i trafficanti internazionali di droga e con la criminalità organizzata; Enzo Cosci era il conduttore dello studio di viale Bruno Buozzi, 105 e amministratore unico della SO.GE.CO., per conto della quale aveva sottoscritto il contratto di locazione dello studio; che entrambi i soggetti frequentavano assiduamente detto studio.

A carico dei predetti, l'autorità giudiziaria procedeva per il delitto p. e p. degli artt. 110 cod. pen., 71, 74 cod. pen., n. 1 e 2 cpv. legge 685/75, per avere in concorso fra loro detenuto, fino al 27 giugno 1985, quantità imprecisate, ma comunque rilevanti, di cocaina, di cui circa 800 gr. venivano trovati in possesso dei fornitori ed altri 15 gr. in possesso del quarto e del quinto, insieme a sostanze per il taglio, bilancino e fialetta « narcotest », destinati certamente allo spaccio. Il Cosci rimaneva in stato di detenzione dal 19 giugno al 20 luglio 1984 ed, infine, veniva prosciolto per non aver commesso il fatto, con sentenza istruttoria del 14 marzo 1985. In quest'ultimo atto veniva sostanzialmente ribadito quanto già emerso dalle indagini di polizia giudiziaria a carico del Mancini, del Cipriani e della Di Serio, mentre per quel che concerneva il Bustoffa, venivano richiamate le affermazioni dei correi circa gli uffici di viale Bruno Buozzi, collegate con il rinvenimento negli stessi della droga, del passino e della fiala « narcotest », con il rinvenimento dell'abitazione di costui di tracce di cocaina, con i contatti avvenuti presso gli Uffici dello SO.GE.CO. tra il Bustoffa ed il Cipriani.

Il proscioglimento del Cosci veniva, infine, così motivato: « Per quanto attiene al Cosci (individuato in un primo tempo come fornitore di droga del Cipriani per il suo nome Enzo, per la sua qualità di amministratore apparente della SO.GE.CO. e per essere conduttore dell'appartamento ove la società aveva gli uffici) giustamente il P.M. ha rilevato l'estraneità ai fatti illeciti di tale imputato, dietro il quale si nascondeva il Bustoffa, approfittando della rispettabilità dello stesso Cosci... è emerso, invero, che il Cosci, il quale in un primo tempo accompagnava Bustoffa nello

svolgimento delle attività connesse all'amministrazione della società, ultimamente, e cioè dal giugno 1984, non frequentava più gli uffici della società, le cui chiavi erano nella disponibilità del Bustoffa. Non è risultato inoltre alcun contatto tra il Cosci e i coimputati Cipriani e Mancini ».

Questo essendo lo svolgimento delle vicende, deve ritenersi che quanto riportato nell'articolo apparso sul quotidiano « Il Messaggero », è sostanzialmente aderente alle risultanze esistenti a quel momento nei confronti del Cosci. Infatti, è rispondente al vero che costui sia stato tratto in arresto nell'ambito di una attività investigativa volta a reprimere un traffico di cocaina di vasta portata; che egli fosse amministratore della società di via Bruno Buozzi, la cui sede sociale era interessata alle succitate organizzazioni illecite, della cui commissione erano state, peraltro, rinvenute tracce inequivocabili; che l'autorità giudiziaria abbia proceduto a carico dell'attore prima di accertarne, a distanza di tempo, l'estraneità ai fatti per il reato di detenzione a fine di spaccio, in concorso con gli altri arrestati, di quantità rilevanti di cocaina. I particolari riportati dall'articolista riguardo ai quantitativi della droga ed al *modus operandi* della polizia nel corso della perquisizione effettuata nella sede di via Buozzi, pur se non trovano riscontro in summenzionati atti di polizia giudiziaria, non valgono di certo a modificare la struttura essenziale della vicenda ed a far superare al racconto quei limiti di verità sostanziale che rendono legittimo l'esercizio del diritto di cronaca (arg. ex Cass., Sez. V pen., 15 novembre 1984, in *Cass. pen.* 1986, 466; Cass., Sez. V, 11 marzo 1982, *ivi*, 1983, 1110; Cass. 18 dicembre 1980, *ivi*, 1982, 1161). Pertanto, la domanda attrice avanzata nei confronti della S.p.A. Editrice « Il Messaggero » deve essere rigettata e conseguenzialmente non dà luogo a provvedere sulla domanda di garanzia da quest'ultima formulata nei confronti della società ANSA, che, peraltro, non è stata più riproposta in sede conclusiva.

Di ben diverso tenore è l'articolo apparso sull'edizione romana del « Corriere della Sera », ove, a prescindere dalle solite inesattezze su taluni dettagli della vicenda, il Cosci viene additato come il

capo dell'organizzazione criminosa, e non soltanto come persona coinvolta nelle indagini per la sua qualità di amministratore della società di via Buozzi, circostanza quest'ultima che già emergeva chiaramente dal rapporto del 19 giugno 1984 (l'articolo *de quo* è stato pubblicato il 22 giugno 1984), ove, fra l'altro, si precisava che l'« Enzo » indicato dai correi non era il Cosci, bensì il Bustoffa. Irrilevante risulta, poi, l'uso del condizionale, giacché dal contesto dell'articolo l'odierno attore finisce, inequivocabilmente, con l'apparire agli occhi del lettore la mente organizzativa del turpe traffico, tesi suggestivamente avvalorata dalla pubblicazione della fotografia dell'arrestato.

Ininfluyente si appalesa, altresì, la chiesta prova testimoniale, con la quale rivarrebbe dimostrare che la fonte della notizia sarebbe stata attinta sia dallo stesso dott. Manari del Primo Distretto di Polizia sia da un comunicato ANSA; invero, a prescindere dal fatto che è estremamente inverosimile che il funzionario in parola abbia diffuso una versione del tutto diversa da quella da lui stesso resa nei rapporti di p.g., non è sufficiente, per invocare l'esimente dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, fare riferimento *sic et simpliciter* alla generica attendibilità della fonte di informazione, in quanto non esistono fonti privilegiate e non può di certo attribuirsi efficacia scriminante a notizie ufficiose rivelate da organi di polizia, in violazione dell'obbligo della riservatezza, cui sono tenuti (cfr. Cass., Sez. un. pen., 30 giugno 1984, Ansaloni, in questa *Rivista*, 1985, 168; Cass., Sez. VI pen., 20 giugno 1980, Fate; Cass., Sez. VI pen., 15 ottobre 1979 Dialrich; Cass., Sez. VI pen., 20 giugno 1980 Zanetti). Egualmente inaccettabile è il mero riferimento a notizie rese, in precedenza, pubbliche da altre fonti informative (giornali, agenzie, RAI), per ritenere, così, provata la verità dei fatti narrati e, conseguentemente, assolto l'onere del suo accertamento; e ciò anche perché, in pratica, le fonti propalatrici della notizia, attribuendosi, reciprocamente, credito, finirebbero per rinviare in se stesse quell'attendibilità che, come più avanti accennato, non rappresenta, comunque, criterio idoneo a valutare la legittimità del loro uso

(cfr. Cass. 30 giugno 1984, cit.). Inoltre, è da osservare che quando — come nella specie — un giornale reca una notizia facendola apparire come frutto dell'accertamento di un proprio giornalista e, quindi, senza precisare che essa viene riportata sol perché già pubblicata da altri mezzi di informazione, esso contribuisce sempre a rafforzare nel lettore il convincimento della veridicità delle notizie medesime, sicché, se questa poi si rivela falsa ed incautamente propalata, tale giornale dovrà ineluttabilmente rispondere dei danni che ha contribuito a provocare (cfr. Cass. 7 marzo 1975, n. 841, cit.).

In tale situazione di fatto è da tener presente il principio di diritto in base al quale, quando l'evento di danno è in rapporto di causalità materiale con una pluralità di azioni riferibili e più soggetti, ciascuno dei quali abbia posto in essere, sia pure con azioni diverse, uno stato di cose che abbia determinato l'evento stesso, la responsabilità grava su tutti i predetti soggetti (cfr. in tal senso Cass., sent. n. 3782 del 1969 e n. 1730 del 1972). Ulteriore corollario di quanto testé enunciato è che — in difetto di un obbligo contrattuale di garanzia, allegato ma non comprovato — la società editoriale del Corriere della Sera non può pretendere, ai fini di una inammissibile manleva, di accollare alla società ANSA le conseguenze dannose della violazione di un dovere gravante in via autonoma sui propri giornalisti. Va, infine, osservato che neppure la circostanza che parte di quanto scritto nell'articolo costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, perché sostanzialmente consono al tenore delle accuse elevate dall'autorità giudiziaria e rispondente — per la natura stessa dei reati contestati — ad una obbiettiva utilità sociale dell'informazione, vale ad escludere l'autonoma capacità delle notizie non scriminate dalla suddetta esimente ad offendere il soggetto, recandogli pregiudizio all'onore (inteso come sentimento del proprio valore sociale e complesso delle doti morali, intellettuali, fisiche che l'individuo attribuisce a se stesso) ed alla reputazione (intesa come considerazione e stima di cui questi gode fra i consociati), valori nella cui tutela rimane assorbita anche quella del c.d. interesse alla identità

personale, vista come coacervo di valori intellettuali, politici, religiosi e professionali, rilevanti nella vita di relazione, entità concettuale quest'ultima che, nel vigente ordinamento, può assumere autonomia rilevanza solo quando la lesione si concreti mediante un'azione che non sia nel contempo offensiva dell'onore o della reputazione o lesiva del nome o dell'immagine fisica del soggetto medesimo (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965). Accertato, quindi, che la convenuta RCS Editoriale Quotidiani S.p.A. deve rispondere delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito come sopra commesso, occorre rilevare, per quel che concerne la liquidazione del danno, che l'attore non ha fornito alcuna concreta prova di avere effettivamente patito una perdita economica o un mancato guadagno direttamente dipendente dalla pubblicazione dell'articolo, e neppure ha dimostrato di aver subito, per lo stesso motivo, un pregiudizio alla sua possibilità di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguente influenza negativa sulla capacità di reddito futuro. Il Cosci, infatti, si è limitato a dedurre l'asserito danno alla vita di relazione ed alla attività lavorativa, ma ha ommesso del tutto di indicare, quanto meno, i mezzi di prova di cui avvalersi per la dimostrazione dello stesso. Orbene — come recentemente ribadito dalle sezioni unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 23 aprile 1986, n. 2859 — quando il giudice istruttore abbia, in presenza di questioni preliminari di merito, provveduto, ai sensi del comma 2 dell'art. 187 cod. proc. civ., a rimettere le parti dinanzi al collegio, sussiste per l'attore l'onere di formulare interamente le conclusioni di merito (invito, peraltro, espressamente contenuto nell'ordinanza istruttoria del 2 luglio 1987), proprio perché anche in questo caso, per il principio generale dell'inscindibilità della materia controversa (art. 277, comma 1 cod. proc. civ.), la riunione investe il collegio di tutta la causa, e quindi anche delle asserzioni e richieste di prova in ordine al *quantum*, in difetto delle quali la domanda deve essere rigettata. E del resto non potrebbe supplire a siffatta carenza probatoria il potere discrezionale, conferito al giudi-

ce dall'art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa, dato che l'esercizio dello stesso è subordinato alla condizione che sia impossibile, o molto difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 4 luglio 1981, n. 4364; Cass. 13 marzo 1980, n. 1837; Cass. 5 settembre 1985, n. 4619), di cui, comunque, deve avere certa l'esistenza ontologica (Cass. 24 luglio 1969, n. 2810; Cass. 14 gennaio 1971, n. 54; Cass. 3 ottobre 1987 n. 2567). Nel caso di specie, invece, il Cosci avrebbe potuto dimostrare, sempre con particolari difficoltà, anche per il tempo ormai trascorso della vicenda, l'asserito pregiudizio o subito dalla sua attività economica, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante. L'attore ha, altresì, attribuito alla pubblicazione degli articoli giornalistici di cui è causa l'insorgere delle sue malattie ed ha chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica al fine di accertare la gravità di queste ultime. Al riguardo, dalla documentazione clinica da costui prodotta in giudizio, risulta che il Cosci in data 5 marzo 1985 è stato ricoverato all'Ospedale « S. Pietro » per un attacco ischemico transitorio in sede cerebrale con paresi dell'emisoma dx; successivamente presso il Policlinico « Gemelli » ha subito un intervento di emicolectomia da neoplasia adenocarcinosa e, quindi, è stato nuovamente ricoverato all'Ospedale « S. Pietro » per « ipertensione arteriosa - crisi sublipotimiche - sospetta orabite ».

Orbene, la chiesta indagine peritale si appalesa inconferente ai fini del decidere, giacché anche a voler pensare — nonostante la loro natura ed il tempo della loro insorgenza — che i suddescritti malanni possano avere un qualche collegamento con la vicenda giudiziaria in cui l'attore è stato coinvolto, appare obiettivamente impossibile stabilire, con criteri rigorosamente scientifici (e l'incerta ed ambigua riferibilità causale di un evento dannoso non può risolversi a sfavore del soggetto convenuto per il risarcimento: cfr. Cass. 11 gennaio 1982, n. 103; Cass. 18 ottobre 1980, n. 5606), quale incidenza possa avere avuto nella loro produzione, a fronte di eventi sicuramente sconvolgenti quali l'incriminazione per spaccio di stupefacenti ed una protratta deten-

zione, la semplice pubblicazione di un articolo di stampa, peraltro solo parzialmente difforme dalla realtà.

L'interpretazione della domanda attrice, valsa alla ricerca della sua effettiva portata sostanziale, quale può desumersi, anche implicitamente e indirettamente, dall'insieme delle deduzioni e richieste (arg. ex Cass. 22 marzo 1984, n. 1922), consente, però, di affermare che la pretesa risarcitoria concerne anche la liquidazione del danno c.d. morale, in relazione al quale — essendo l'azione penale improcedibile per difetto di tempestiva querela — compete al giudice civile accertare, *incidenter tantum*, se il fatto costituisca o no reato (Cass. 1977, n. 1947, cit.). Al riguardo, non può, nel caso in esame, denegarsi la configurabilità, nelle sue componenti oggettiva e soggettiva (il dolo consiste nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione, irrilevanti essendo i moventi e le finalità dell'agente: Cass., Sez. V pen., 7 novembre 1983, Brufani), del reato di diffamazione, dovendosi, nel contempo, escludere per le ragioni anzidette, l'operatività, anche sotto il profilo putativo, della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca. Ciò premesso, va detto che tale pregiudizio, in situazioni del genere, certamente consegue alla ritenuta lesione del diritto alla reputazione ed all'onore, e, sfuggendo per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, va determinato con criteri equitativi, pur ancorati a parametri razionali, che si possono individuare nella gravità e nell'estensione della diffamazione sia riguardo alla personalità dell'offeso sia alla qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, 143; Cass. 20 gennaio 1975, n. 227; Cass. 28 maggio 1977, n. 2203; Cass. 22 giugno 1978, n. 3114). Sull'entità del fatto lesivo e sulla personalità dell'attore si è ampiamente detto in precedenza, mentre per quel che concerne l'estensione della notizia va tenuto conto, da un lato, del particolare risalto tipografico dato all'articolo, ma, dall'altro, che questo trovavasi inserito nel c.d. « *corriere romano* », la cui diffusione è notoriamente limitata rispetto ad altre edizioni ed altri quotidiani locali. Nel contempo non va

obliterato che il danno risulta la conseguenza globale ed inscindibile di due cause, poste in essere l'una nell'esercizio di una attività lecita (l'udienza dell'arresto dell'imputato per le azioni delittuose in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, che costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca) e l'altra di una attività illecita (le altre notizie riportate dall'articolaista senza il dovuto controllo della loro veridicità e dell'attendibilità delle fonti), alla seconda delle quali non può obbiettivamente attribuirsi maggiore efficienza lesiva della prima.

Così stando le cose, il collegio ritiene equo liquidare al Cosci, a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di L. 20.000.000, conglobando in essa la sorte, la rivalutazione monetaria, recando i noti indici ISTAT (trattandosi di un debito di valore: Cass. 21 giugno 1984, n. 3675; Cass. 5 gennaio 1979, n. 30; Cass. 28 maggio 1977, n. 2203) e gli interessi compensativi a far data dall'illecito (per l'ammissibilità di tale forma di liquidazione: Cass. 19 febbraio 1985, n. 1456), su cui decorrano gli ulteriori interessi, in misura legale, dalla presente pronuncia fino al soddisfo. Non è, invece, meritevole di accoglimento la richiesta attrice di condanna della parte convenuta alla pubblicazione dell'estratto della sentenza istruttoria di proscioglimento emessa nei suoi riguardi; giacché la norma di cui all'art. 120 cod. proc. civ. e parallelamente quella di cui all'art. 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (per condanna penale) prevedeva unicamente la possibilità di disporre la pubblicazione, quale forma di riparazione del danno, della decisione di merito resa nella stessa causa (nel caso di specie, quella avente ad oggetto il risarcimento), non di decisioni di altro genere rese in diversa sede. D'altronde, il Cosci, al fine di eliminare l'impressione sfavorevole creata nella pubblica opinione dalla pubblicazione dello scritto ritenuto offensivo, avrebbe potuto avvalersi della facoltà di chiedere la rettifica, concessagli dall'art. 8 della cit. legge 1948, n. 47 e succ. modifiche. Quanto, poi, alle spese processuali, la RCS Editoriale Quotidiani S.p.A., soccombente in lite, è tenuta a rimborsare quelle sostenute dall'attore, liquidate come da dispositivo e tenendo conto della somma attribuita anziché di quella domandata (Cass.,

Sez. Un., 13 luglio 1963, n. 1911); negli altri rapporti *inter partes* le dette spese possono compensarsi, valutate le ragioni delle decisioni e l'obbiettiva disputabilità di taluna delle questioni dibattute. Non sussistono, infine, i presupposti per la concessione della clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente provvedendo nella causa promossa da Enzo Cosci contro la S.p.A. RCS Editoriale Quotidiani, la S.p.A. editrice « Il Messaggero », la S.p.A. « Nuova Sertico », in cui è stata chiamata in garanzia la società cooperativa s.r.l. ANSA, ogni diversa istanza, eccezione e difesa reietta:

1) dichiara la nullità della citazione in giudizio della S.p.A. Nuova Sertico per difetto di procura;

2) rigetta la domanda attrice nei confronti della società editrice « Il Messaggero » e per l'effetto dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia da quest'ultima proposta nei confronti della società ANSA;

3) condanna la società RCS Editoriale Quotidiani a pagare all'attore la somma complessiva di L. 20.000.000 (ventimilioni), a titolo di risarcimento danni, rivalutazione ed interessi compensativi alla data corrente, con gli ulteriori interessi, in misura legale, fino al soddisfo;

4) rigetta le altre domande attrici e la domanda di garanzia proposta dalla società RCS Editoriale Quotidiani nei confronti della società ANSA;

5) condanna la società RCS Editoriale Quotidiani a rimborsare all'attore le spese processuali, liquidate in complessive L. 1.877.000, di cui L. 1.500.000 per onorari di avvocato e L. 317.000 per diritti di procuratore;

6) compensa, per il resto, fra le parti le spese processuali.